



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

segreteria generale  
area giuridico-legislativa

## DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

### PROPOSTA DI LEGGE N. 93

**<<Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)>>** (di iniziativa del consigliere Piccin)

### STRALCIO N. 129-03

**<<Disposizioni transitorie in materia di contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo>>** (risultante dallo stralcio dell'emendamento 57 quinquies.1 presentato dai consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio e Piccin, al disegno di legge n. 129)

### PROPOSTA DI LEGGE N. 174

**<<Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)>>** (di iniziativa dei consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio)

### **XI Legislatura**

Esame in Commissione III

all'interno:

- scheda istruttoria
- normativa di riferimento

**Aggiornamento febbraio 2017**

SEGRETERIA GENERALE  
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio processo legislativo

## DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

### PROPOSTA DI LEGGE N. 93

**<<Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)>>** (di iniziativa del consigliere Piccin)

### STRALCIO N. 129-03

**<<Disposizioni transitorie in materia di contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo>>** (risultante dallo stralcio dell'emendamento 57 quinquies.1 presentato dai consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio e Piccin, al disegno di legge n. 129)

### PROPOSTA DI LEGGE N. 174

**<<Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)>>** (di iniziativa dei consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergio)

**XI Legislatura**  
Esame in Commissione III

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

## INDICE

Scheda istruttoria .....	2
Documentazione .....	7
L.P. Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 Disposizioni in materia di gioco lecito.....	7
L.R. Liguria 30 aprile 2012, n. 17 Disciplina delle sale da gioco. ....	9
L.R. Liguria 30 aprile 2012, n. 18 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.....	11
L.R. Lazio 5 agosto 2013, n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP).....	14
L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP) .....	20
L.R. Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco. ....	25
L.R. Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia. ....	27
L.R. Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. ....	37
L.R. Emilia Romagna 4 luglio 2013, n. 5 Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate .....	48
L.R. Umbria 21 novembre 2014, n. 21 Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.....	57
L.R. Veneto 27 aprile 2015, n. 6 Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015.....	66
L.R. Valle d'Aosta 15 giugno 2015, n. 14 Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).....	69
L.R. Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). ....	76
L.R. Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. ....	77
L.R. Molise 17 dicembre 2016, n. 20 Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.....	87

## Scheda istruttoria

### a) descrizione dei provvedimenti:

**PDL 93:** apporta le seguenti modifiche alla LR 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate):

- al comma 1 dell'art. 6, con riferimento all'insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito a meno di 500 metri da luoghi sensibili, introduce una modifica di tipo lessicale, stabilendo che <<è vietato>> tale insediamento, in luogo dell'attuale formulazione, che recita: <<non è consentito>>;
- inserisce l'articolo 8 bis (Disposizioni in materia di IRAP), che aumenta di 2 punti percentuali l'aliquota IRAP per gli esercizi pubblici e commerciali e per i circoli privati in cui siano installati apparecchi per il gioco lecito, e riduce di 1 punto percentuale la medesima aliquota per gli esercizi e i circoli che rimuovono tali apparecchi; conseguentemente a questa previsione, viene abrogato il comma 7 dell'articolo 5 della LR 1/2014, che rimanda alla legge finanziaria regionale la possibilità di prevedere riduzioni dell'aliquota IRAP per le attività che abbiano conseguito il marchio regionale "Slot-Free-FVG"<sup>1</sup>.
- inserisce l'articolo 10 bis (Norme finali) che in sostanza applica il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito anche alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio alla data di entrata in vigore della LR 1/2014 una volta che sia scaduto il titolo abilitativo per l'utilizzo di tali apparecchi.

**Stralcio n. 129-03:** stabilisce che gli apparecchi per il gioco lecito già installati negli esercizi pubblici alla data di entrata in vigore della LR 1/2014 entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili devono essere rimossi entro 2 anni.

**PDL 174:** apporta le seguenti modifiche alla LR 1/2014:

- estende alle sale scommesse l'ambito di operatività della LR 1/2014;
- estende l'applicazione della legge agli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, del regio decreto 773/1931<sup>2</sup>, in aggiunta a quelli di cui al comma 6 del medesimo articolo;

---

<sup>1</sup> L'art. 5 LR 1/2014 prevede che il marchio sia rilasciato agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano apparecchi per il gioco lecito. Finora questa previsione non ha trovato attuazione.

<sup>2</sup> Si tratta dei seguenti apparecchi:

- elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con monete metalliche di valore non superiore per ciascuna partita a 1 euro, che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore;
- quelli, meccanici ed elettromeccanici, che possono distribuire tagliandi;
- quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

- attribuisce alla Regione il compito di promuovere l'adozione di un codice etico di autoregolamentazione diretto a responsabilizzare i gestori e gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata;
- prevede la messa a disposizione dei gestori e degli esercenti di materiale informativo sui rischi correlati al gioco d'azzardo, sui servizi di assistenza alle persone, nonché un decalogo di buone pratiche sul gioco sicuro e un test di verifica per la valutazione del rischio di dipendenza;
- istituisce presso la Direzione centrale attività produttive un elenco degli esercizi titolari del marchio regionale "Slot-Free-FVG", già previsto dalla LR 1/2014, e dispone che la titolarità del marchio costituisce requisito essenziale per l'accesso a contributi regionali di qualsiasi tipo;
- estende alle sale scommesse il limite dei 500 metri da luoghi sensibili già previsto per sale giochi e attività che utilizzano gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 773/1931;
- attribuisce ai Comuni il compito di introdurre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto;
- introduce il divieto di qualsiasi pubblicità relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco, sale scommesse o installazione di apparecchi per il gioco lecito presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento;
- introduce il divieto di oscurare le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito;
- riformula la clausola valutativa già prevista dalla LR 1/2014;
- impone dei termini per il rispetto della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili: 1 anno per gli esercizi pubblici, commerciali, i circoli privati e gli altri luoghi deputati all'intrattenimento; 3 anni per la sale gioco e le sale scommesse.

**b) normativa statale di interesse:**

La legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 936, ha previsto che entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali, siano definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L'intesa in questione è stata più volte inserita all'ordine del giorno della Conferenza unificata negli ultimi mesi senza che mai il tema sia stato affrontato. L'ultimo rinvio è dello scorso 17 novembre, su richiesta di ANCI<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> In una dichiarazione resa il 23 gennaio 2017, il Ministro degli affari regionali Enrico Costa ha annunciato la prossima definizione di un provvedimento, da sottoporre alla Conferenza unificata, che dovrebbe progressivamente "confinare" slot e video lottery esclusivamente nelle sale gioco, togliendo tali apparecchi dai bar e dagli esercizi commerciali (<http://www.regioni.it/news/2017/01/23/gioco-costa-verso-stop-a-slot-in-bar-e-esercizi-generalisti>).

La legge 208/2015 ha inoltre previsto, al comma 946 dell'articolo 1, l'istituzione presso il Ministero della salute di un Fondo per il gioco d'azzardo patologico. Per la dotazione del Fondo è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Lo scorso 29 settembre la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il riparto della dotazione del Fondo per l'anno 2016. Al Friuli Venezia Giulia è stato destinato 1 milione di euro.

### **c) normativa delle altre regioni:**

Su 11 Regioni finora intervenute con una legge sul gioco d'azzardo, 4 hanno previsto degli interventi di incentivo/disincentivo alla installazione di apparecchi per gioco lecito agendo sulle aliquote IRAP: Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Umbria<sup>4</sup>.

Lombardia e Umbria hanno entrambe previsto la riduzione dell'aliquota IRAP dello 0,92 % per gli esercizi che disinstallano gli apparecchi per gioco lecito e l'aumento dell'aliquota, sempre dello 0,92 %, per gli esercizi che invece continuano a mantenere tali apparecchi (la Lombardia per 5 periodi di imposta, l'Umbria per 3).

La Toscana ha previsto una riduzione dello 0,50 % per 3 periodi di imposta e una maggiorazione permanente dello 0,30 %.

La Valle d'Aosta ha previsto una riduzione dello 0,46 % per tre periodi di imposta.

La relazione 2015 sullo stato di attuazione della LR Lombardia 8/2013, presentata al Comitato paritetico di controllo e valutazione, ha evidenziato che l'agevolazione IRAP per l'anno d'imposta 2014 (riduzione dello 0,92%) è stata richiesta da due contribuenti, che in totale hanno risparmiato 1.270 euro.

Il Piemonte e da ultimo il Molise hanno previsto una disciplina per la limitazione temporale dell'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 del regio decreto 773/1931. Il Piemonte prevede che i Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco per una durata non inferiore a 3 ore nell'arco dell'orario di apertura previsto<sup>5</sup>. Il Molise introduce una disciplina meno perentoria, limitandosi ad attribuire ai Comuni la possibilità (e non l'obbligo) di disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco, peraltro senza prevedere un tempo minimo di limitazione, fermo restando la necessità che l'intervento sia motivato da esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica o di circolazione stradale<sup>6</sup>.

A prescindere dalle disposizioni di legge appena richiamate, la Corte costituzionale e il Consiglio di Stato hanno già riconosciuto il potere dei Sindaci di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, in presenza di esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr.: art. 5, cc. 5-7, LR Lombardia 8/2013; art. 11 LR Toscana 57/2013 (come sostituito da art. 7 LR 86/2014); art. 7 LR Valle d'Aosta 14/2015 e art. 40 LR Valle d'Aosta 19/2015; art. 5 LR Umbria 21/2014 (come modificato da art. 2 LR 7/2016).

<sup>5</sup> Cfr. art. 6 LR 9/2016.

<sup>6</sup> Cfr. art. 6 LR 20/2016.

<sup>7</sup> Cfr. Corte costituzionale sentenza 220/2014 e Consiglio di Stato sentenze 3271/2014 e 4861/2015, che hanno affermato la legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Tale disposizione attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale e nell'ambito di criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Il Consiglio di Stato ha precisato che nella nozione di

Occorre comunque segnalare che con riferimento alla normativa sugli orari introdotta dal Piemonte, è stata prospettata una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, nell'ambito di un'istanza di annullamento di un atto attuativo comunale<sup>8</sup>.

**d) osservazioni sulle pdl in esame:**

Rispetto all'aumento dell'aliquota IRAP di 2 punti percentuali per gli esercizi in cui siano installati apparecchi per il gioco lecito, prevista dalla PDL 93, va tenuto presente che ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), le regioni hanno la facoltà di aumentare l'aliquota base -che in via ordinaria è del 3,90%- fino a un massimo di 0,92 punti percentuali.

L'art. 5 del decreto legislativo 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) prevede poi che a decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile.

Le disposizioni sopra richiamate valgono anche per la Regione Friuli Venezia Giulia, stante che l'art. 1 del decreto legislativo 129/2014 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali) stabilisce che nel caso la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni di imposta o deduzioni dalla base imponibile, la Regione FVG può compiere una qualsiasi di tali manovre, purchè non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.

Ancora con riferimento alla PDL 93, in relazione alla prevista applicazione del limite dei 500 metri da luoghi sensibili anche agli apparecchi già installati alla data di entrata in vigore della LR 1/2014, una volta scaduto il relativo titolo abilitativo, va considerato che a seguito della modifica alla LR 1/2014 apportata con la LR 33/2015 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), il divieto di presenza di tali apparecchi entro i 500 metri vale anche in caso di rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi e di stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere.

Riguardo alla PDL 174, diverse delle modifiche proposte alla LR 1/2014 (vedi artt. 3, 4, 5 e 6 della PDL) fanno riferimento agli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 773/1931, senza che vi sia un adeguamento della definizione di

---

pubblici esercizi vanno fatti rientrare anche le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco e che il sindaco può legittimamente limitare gli orari di tali attività per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale, conformemente alla normativa statale in tema di abrogazioni delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche (art. 3 del decreto legge 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), che consente di derogare al principio di libertà dell'attività economica privata, in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute).

<sup>8</sup> Cfr. ordinanza TAR Piemonte 286/2016.

apparecchio per il gioco lecito contenuta all'art. 2 della LR 1/2014, che richiama unicamente agli apparecchi di cui al comma 6 del citato articolo 110<sup>9</sup>.

Talune delle nuove prescrizioni previste dalla PDL 174 (le limitazioni temporali di orario delle sale gioco, il divieto di attività pubblicitaria dell'apertura ed esercizio di sale gioco, il divieto di oscuramento delle vetrine dei locali con all'interno apparecchi da gioco) necessiterebbero di essere accompagnate da apposite sanzioni amministrative per il caso di mancato adempimento, attraverso l'aggiornamento dell'art. 9 della LR 1/2014.

Si segnala infine che i termini previsti per l'attuazione di taluni nuovi interventi (istituzione dell'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot-Free FVG", adozione da parte dei Comuni delle limitazioni di orario, adeguamento delle sale da gioco, sale scommesse e degli esercizi che dispongono di apparecchi da gioco alle prescrizioni sulle distanze da luoghi sensibili) dovranno essere portati al di fuori delle disposizioni di modifica della LR 1/2014, per far sì che il loro decorso parta dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

---

<sup>9</sup> Si rammenta che rientrano nel comma 6 le cosiddette Newslot e le Videolottery, mentre sono compresi nel comma 7 gli apparecchi che non danno vincite in denaro. La gran parte delle Regioni che si sono dotate di una legge contro il gioco d'azzardo fanno riferimento ai soli apparecchi di cui al comma 6 (si tratta di Puglia, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Valle d'Aosta, Molise).

## Documentazione

### L.P. Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 Disposizioni in materia di gioco lecito.

---

(giurisprudenza)

**Art. 1** *Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo".*

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è inserito il seguente articolo:

"Art. 5-bis Giochi leciti.

1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.

2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione.

4. L'esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri."

2. Nell'articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: "Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge," sono sostituite dalle seguenti parole: "Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 5-bis, 6, 8 e 9,".

---

---

(giurisprudenza)

**Art. 2** *Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici".*

1. Al comma 1 dell'*articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58*, le parole: "non vietati con decreto del presidente della Giunta provinciale" sono sostituite dalle parole: "non vietati ai sensi dell'*articolo 110*, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modifiche."

2. Dopo il comma 1 dell'*articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58*, è inserito il seguente comma: "1-bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione."

---

**Art. 3** *Disposizione finanziaria e transitoria.*

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

2. Le disposizioni di cui all'*articolo 2* si applicano a tutti gli esercizi pubblici, anche se questi hanno ottenuto la licenza prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

---

## **L.R. Liguria 30 aprile 2012, n. 17 Disciplina delle sale da gioco.**

---

### **Articolo 1** *Finalità.*

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltretutto a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

2. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.

---

### **Articolo 2** *Giochi leciti.*

1. Ai fini della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di cui all'*articolo 1*, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

---

### **Articolo 3** *Sanzioni amministrative.*

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal

codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all'*articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

---

---

#### **Articolo 4** *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

---

**L.R. Liguria 30 aprile 2012, n. 18 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.**

**Articolo 1** *Finalità.*

1. Le finalità della presente legge sono dirette alla prevenzione, al trattamento terapeutico ed al recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d'azzardo patologico (GAP).

---

---

**Articolo 2** *Ambiti di intervento.*

1. Per le finalità di cui all'*articolo 1*, la Regione Liguria:

- a) favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
  - b) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;
  - c) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale che si occupa dei problemi legati al GAP;
  - d) favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e delle associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi del GAP.
- 
- 

**Articolo 3** *Competenze delle Aziende sanitarie locali.*

1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza dei Dipartimenti delle dipendenze istituiti presso le Aziende sanitarie locali.

2. Presso ciascun Dipartimento per il trattamento delle dipendenze è previsto almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e ad eventuali specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.

---

---

**Articolo 4 Osservatorio regionale sul GAP.**

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
  2. L'Osservatorio è composto dall'Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali.
  3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
    - a) relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
    - b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'*articolo 1*;
    - c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.
  4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
- 
- 

**Articolo 5 Campagna informativa di prevenzione.**

1. All'interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:
    - a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
    - b) il numero verde di cui all'*articolo 4*, comma 3, lettera c);
    - c) i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP presso i Dipartimenti delle dipendenze;
    - d) un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
  2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere, in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'*articolo 4*, iniziative di informazione sul territorio regionale sui rischi derivanti dal GAP, anche all'interno delle strutture scolastiche.
- 
-

**Articolo 6** *Sorveglianza sanitaria nelle case da gioco.*

1. Presso ogni casa da gioco e sala bingo deve essere presente un'area dedicata all'informazione sulle attività di prevenzione con riferimento ai nuclei operativi previsti presso i Dipartimenti delle dipendenze istituiti da ciascuna Azienda sanitaria locale.

---

---

**Articolo 7** *Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto.*

1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze, di cui all'*articolo 3*, possono avvalersi, anche mediante apposita convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di auto-mutuo aiuto che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 1*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

---

## **L.R. Lazio 5 agosto 2013, n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP).**

---

### **Art. 1 Finalità.**

1. La Regione, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal *decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158* (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea e, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta, altresì, disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL), le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.

---

---

### **Art. 2 Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) gioco d'azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'*articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

b) gioco d'azzardo patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità e che specifica come la patologia sia legata all'azzardo e non ad una forma di gioco in sé;

c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili *slot machine* o *videolottery* e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

---

---

**Art. 3** *Ambito di applicazione.*

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all'impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.

---

---

**Art. 4** *Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni.*

1. Non è ammessa l'apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia.

2. I comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono *slot machine* o *videolottery* o che scelgono di non installarle, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 5, L.R. 30 dicembre 2013, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11* della medesima legge).

---

**Art. 5** *Marchio regionale "Slot free-RL".*

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale "Slot free-RL", di seguito denominato marchio

2. Il marchio è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali:

a) le caratteristiche ideografiche del marchio;

- b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;
  - c) le modalità d'uso del marchio.
- 
- 

**Art. 6 Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo.**

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. L'Osservatorio analizza, altresì, i dati e le dinamiche legate al fenomeno e rappresenta le diverse istanze coinvolte, comprese quelle delle associazioni antimafia.

2. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;
- b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
- c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 10;
- d) la verifica dell'impatto delle politiche e la redazione di un rapporto annuale.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, stabilisce con propria deliberazione la composizione dell'Osservatorio.

4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

---

---

**Art. 7 Divieto di pubblicità.**

È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro <sup>(3)</sup>.

---

(3) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'art. 2, comma 142, L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

---

**Art. 8** *Obblighi dei gestori delle sale da gioco.*

1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.

2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.

---

---

**Art. 9** *Formazione del personale operante nelle sale da gioco.*

1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza.

---

---

**Art. 10** *Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, ed il relativo impegno economico, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;

b) interventi di formazione di cui all'*articolo 9* nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in modo coordinato con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;

d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, in collaborazione con le ASL e con gli enti locali, in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'*articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012*, convertito dalla *legge n. 189 del 2012*;

e) la predisposizione del materiale informativo sul GAP, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore competenti;

f) un portale *on line* "Osservatorio *on line* permanente" finalizzato a:

1) divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di cura;

2) orientare le persone affette da patologia verso le istituzioni e gli operatori del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere nazionale, regionale o locale;

3) sviluppare strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano: la rilevazione e il monitoraggio costante dell'andamento della patologia anche sul web; la valutazione degli impatti e dei risultati delle politiche regionali in materia di contenimento di tali fenomeni patologici; la valutazione delle politiche e delle strategie regionali da adottare in materia per informare e sensibilizzare, prioritariamente i giovani, sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali e con le migliori prassi in materia.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi attraverso procedure di evidenza pubblica, con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le ASL, le associazioni e le organizzazioni di volontariato di cui all'*articolo 11* e con gli altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti il GAP.

---

#### **Art. 11** *Enti e associazioni di mutuo aiuto.*

1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all'*articolo 1*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale, destinati a persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo e alle relative famiglie.

---

---

**Art. 12** *Sanzioni.*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 4*, comma 1 e all'*articolo 7*, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 8* è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'*articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012*, convertito dalla *legge n. 189 del 2012*.

2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

---

---

**Art. 13** *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, e relativa istituzione di un apposito fondo nell'ambito del programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

2. Gli adempimenti contenuti nella presente legge, per gli eventuali riflessi nei confronti del sistema sanitario regionale, sono attuati in relazione alle previsioni ed alle decisioni conseguenti al piano di rientro dal deficit sanitario, senza comportare ulteriori oneri aggiuntivi e senza pregiudizio delle attività commissariali.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

---

## **L.R. Puglia 13 dicembre 2013, n. 43 Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)**

---

### **Art. 1** *Finalità.*

1. Le finalità della presente legge sono dirette:

- a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
  - b. alla diffusione e alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo;
  - c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
- 

### **Art. 2** *Ambiti di intervento.*

1. Per le finalità di cui all'*articolo 1*, la Regione Puglia:

- a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l'apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari, nell'ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;
  - b. favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;
  - c. promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house;
  - d. favorisce l'attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all'educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.
- 

### **Art. 3** *Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP.*

1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

- a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;

- b. iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;
  - c. iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;
  - d. attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.
- 

**Art. 4 Osservatorio e marchio regionale.**

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, (e) ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
  - a. l'Assessore regionale alla salute o suo delegato;
  - b. l'Assessore regionale all'istruzione e formazione o suo delegato;
  - c. l'Assessore regionale al commercio o suo delegato;
  - d. tre consiglieri regionali;
  - e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato;
  - f. tre rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia;
  - g. un rappresentante per ciascuna ASL.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
  - a. relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
  - b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;
  - c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.
5. È istituito il marchio regionale "Libero da slot - Regione Puglia".
6. Il marchio "Libero da slot - Regione Puglia" è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Libero da slot - Regione Puglia".

---

**Art. 5** *Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo.*

1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema "contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo" presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare, illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d'azzardo.

---

**Art. 6** *Informazione sanitaria nelle case da gioco.*

Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
  - b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'*articolo 3*.
- 

**Art. 7** *Apertura ed esercizio dell'attività.*

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'*articolo 110*, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Fuori dai casi previsti dall'*articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931*, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'*articolo 1*, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere

concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.

6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6.

7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente competente. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all'articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

**Art. 8** *Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto.*

1. I Comuni e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di aiuto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'*articolo 1*.

---

**Art. 9** *Norma finanziaria.*

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato "Contrasto alla diffusione del Gioco d'azzardo patologico (GAP)", con una dotazione finanziaria per l'anno 2013 in termini di competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo

1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria per l'anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila si prevede lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e all'usura in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

---

**Art. 10** *Norma transitoria.*

1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

**L.R. Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco.**

---

**Art. 1** *Finalità.*

1. La presente legge, nel rispetto della suddivisione di competenze fra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico europeo, detta norme finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, ed a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivano.

---

**Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge:

a) per sale da gioco devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'*art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773* (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

b) per apparecchi per il gioco lecito devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'*art. 110, comma 6, del predetto Testo Unico*;

c) per luoghi sensibili devono intendersi:

I) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;

II) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;

III) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;

IV) le caserme militari;

V) i centri di aggregazione di anziani;

VI) tutti i luoghi di culto;

VII) i cimiteri e le camere mortuarie.

---

**Art. 3** *Norme in materia di esercizio del gioco lecito.*

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2. L'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.

3. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
  4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.
- 

**Art. 4** *Sanzioni amministrative.*

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.
  2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti competenti secondo la vigente normativa in materia.
- 

**Art. 5** *Norma finanziaria.*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
- 

**Art. 6** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

---

**L.R. Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia.**

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'*articolo 117, terzo comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto*;

Visto il *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

Visto il *decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496* (Disciplina dell'attività di gioco);

Visto il *decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158* (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;

Considerato quanto segue:

1. La ludopatia è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(2)</sup>;

2. A livello regionale il crescente numero di persone che si rivolgono ai servizi per le dipendenze per essere curate nel percorso di recupero per uscire dalla dipendenza dal gioco patologico ha indotto a prevedere specifici interventi nell'ambito della programmazione socio-sanitaria già a partire dalla fine degli anni novanta;

3. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia <sup>(3)</sup>;

4. Con la presente legge la Regione assume un complesso di misure e iniziative per assicurare il rispetto di distanze minime fra i luoghi adibiti al gioco e determinati luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;

5. Si ritiene opportuno prevedere incentivi per la rimozione degli apparecchi per il gioco lecito e per il sostegno ai progetti del terzo settore volti al reinserimento sociale di persone affette da ludopatia;

6. È istituito un osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco con finalità di monitoraggio, consulenza e proposta.

Approva la presente legge

---

(2) Punto così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85.

(3) Punto così modificato dall' art. 1, comma 2, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85.

---

#### **Articolo 1** Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali.

---

---

#### **Articolo 2** Definizioni <sup>(4)</sup>.

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);

c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'*articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'*articolo 88 del R.D. 773/1931*.

---

(4) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85*. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 2. Definizioni. 1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) sale da gioco: i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'*articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) spazi per il gioco: gli spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati;

d) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931*.».

---

### **Articolo 3** Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco.

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;

b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;

c) formulare proposte per l'organizzazione di un servizio di primo ascolto e di assistenza e consulenza, anche mediante l'adozione di un numero verde e di un sito web d'informazione;

d) promuovere, ai sensi dell'*articolo 8*, campagne di informazione per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco.

3. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

- a) l'assessore regionale alla salute o suo delegato;
- b) l'assessore regionale alla formazione o suo delegato;
- c) l'assessore regionale al commercio o suo delegato;
- d) tre consiglieri regionali;
- e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla *legge regionale 4 aprile 2007, n. 20* (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
- g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale;
- h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. Il Presidente dell'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale fra i componenti di cui al comma 3, lettera d).

6. Per l'esercizio dei suoi compiti, l'Osservatorio attiva rapporti di collaborazione con le aziende USL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le autorità di pubblica sicurezza, nonché con i soggetti del terzo settore operanti in ambito regionale.

7. Il funzionamento dell'Osservatorio è definito dal regolamento di cui all'*articolo 15*.

---

---

#### **Articolo 4** *Distanze minime* <sup>(5)</sup>.

1. È vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale <sup>(6)</sup>.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica <sup>(7)</sup>.

---

(5) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85*. Il testo precedente era così formulato: «Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco.».

(6) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85*. Il testo precedente era così formulato: «1. È vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.».

(7) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 2, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85*.

---

#### **Articolo 5** *Divieto di pubblicità e promozione.*

1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'*articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158* (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*.

---

#### **Articolo 6** *Obblighi dei gestori.*

1. In conformità all'*articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012*, convertito dalla *L. 189/2012*, i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato <sup>(8)</sup>:

- a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;
- b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia;
- c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'*articolo 3, comma 2, lettera c)*.

2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall'*articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012*, convertito dalla *L. 189/2012*, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.

3. Il materiale informativo di cui al comma 1, è predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l'Osservatorio.

---

(8) Alinea così modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85.*

---

**Articolo 7** *Formazione.*

1. Le aziende USL promuovono, in raccordo con i comuni del rispettivo ambito territoriale, corsi di formazione e aggiornamento per il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi con vincita in denaro e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché all'attivazione della rete di sostegno <sup>(9)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85.*

---

**Articolo 8** *Campagne di informazione e sensibilizzazione.*

1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco.

2. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate in particolare:

- a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché ai rischi relazionali e per la salute;
  - b) a favorire e stimolare un approccio misurato al gioco;
  - c) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore di cui all'*articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
  - d) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on-line;
  - e) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot" di cui all'*articolo 12.*
- 
- 

**Articolo 9** *Sostegno al terzo settore.*

1. La Regione sostiene l'attività dei soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco.

2. La Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'*articolo 15*, contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti del terzo settore aventi l'obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.

---

---

**Articolo 10** *Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito* <sup>(10)</sup>.

1. [La Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'*articolo 15*, contributi agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito].

---

(10) Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 86*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 77, comma 1, della medesima legge*), la cui applicabilità decorre dal 1° gennaio 2015.

---

**Articolo 11** *Disposizioni in materia di IRAP* <sup>(11)</sup>.

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931*.

2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'*allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77* (Legge finanziaria per l'anno 2013).

3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931*. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l'avvenuta rimozione.

4. In deroga a quanto stabilito dall'*articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79* (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'*allegato A della L.R. n. 77/2012* la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall'*articolo 1 della L.R. n. 77/2012*.

---

(11) Articolo così sostituito dall' *art. 7, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 86*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 77, comma 1, della medesima legge*), la cui applicabilità decorre dal 1° gennaio 2015. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 11. Disposizioni in materia di IRAP. 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dall'approvazione della presente legge l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,1 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi per il gioco lecito.

2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'*articolo 1* e dell'*allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77* (Legge finanziaria per l'anno 2013).».

---

#### **Articolo 12** Logo identificativo "No Slot".

1. Gli esercizi e i circoli che non installano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo "No Slot".

2. Il regolamento di cui all'*articolo 15*, disciplina le modalità di approvazione del logo identificativo "No Slot", nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso del logo.

---

#### **Articolo 13** Controllo.

1. funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti di cui all'*articolo 4*, sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro <sup>(12)</sup>.

---

(12) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85*.

---

#### **Articolo 14** Sanzioni.

1. Coloro che non osservano i divieti di cui all'*articolo 4*, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000,

nonché alla chiusura dell'attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli <sup>(13)</sup>.

2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione <sup>(14)</sup>.

3. Coloro che violano le disposizioni degli *articoli 5 e 6*, sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall'*articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012*, convertito dalla *L. 189/2012*.

---

(13) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 23 dicembre 2014, n. 85*.

(14) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 86*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 77, comma 1, della medesima legge*), la cui applicabilità decorre dal 1° gennaio 2015.

---

**Articolo 15** *Regolamento di attuazione* <sup>(16)</sup>.

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare:

- a) il funzionamento dell'Osservatorio;
- b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all'*articolo 9*, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi <sup>(15)</sup>;
- c) le modalità di approvazione del logo identificativo "No Slot" nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell'uso dello stesso.

2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell'espressione del parere di cui all'*articolo 42 dello Statuto*, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

---

(15) Lettera così sostituita dall' *art. 9, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 86*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 77, comma 1, della medesima legge*), la cui applicabilità decorre dal 1° gennaio 2015. Il testo precedente era così formulato: «b. le modalità per la concessione dei contributi di cui agli *articoli 9 e 10*, ivi incluso i limiti di importo dei contributi stessi.»

(16) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il regolamento emanato con *D.P.G.R. 11 marzo 2015, n. 26/R*.

---

**Articolo 16** *Disposizioni finali.*

1. I divieti di cui all'*articolo 4*, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.

---

---

**Articolo 17** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall'esercizio 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

---

**L.R. Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.**

---

**Articolo 1** *Finalità.*

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

---

---

**Articolo 2** *Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità.*

1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:

- a) i comuni, singoli e associati, e le aziende sanitarie locali (ASL);
  - b) i soggetti del terzo settore di cui alla *legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1* (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
  - c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
  - d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
  - e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'*articolo 1*, comma 1.
- 
- 

**Articolo 3** *Destinatari.*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP.

2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati.

---

---

#### **Articolo 4** *Competenze della Regione* <sup>(6)</sup>.

##### 1. La Regione:

a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale osservatori e dell'osservatorio regionale sulle dipendenze, di cui all'*articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3* (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);

b) entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale di cui alla lettera a); <sup>(4)</sup>

c) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze;

d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;

e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;

f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;

g) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le ASL e gli enti locali;

h) sostiene le iniziative delle:

1) associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, ASL e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;

i) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;

j) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;

k) istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASL, delle associazioni regionali delle imprese,

delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 1, comma 1, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporre i contenuti grafici di un marchio regionale "No Slot", rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

3. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'*articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158* (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.

4. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'*articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività <sup>(2)</sup>.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

7. A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931* sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997* aumentata dello 0,92 per cento <sup>(2)</sup>.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto <sup>(5)</sup>.

9. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.

10. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso <sup>(3)</sup>:

- a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
- b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito <sup>(7)</sup>.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

(3) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

(4) Il Programma previsto dalla presente lettera è stato approvato con *Delib.G.R. 30 gennaio 2014, n. 10/1314*.

(5) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 14 febbraio 2014, n. 10/1362*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 28 novembre 2014, n. 10/2743*.

(7) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 16 dicembre 2014, n. 5*.

---

## **Articolo 5** *Competenze dei comuni e altre disposizioni* <sup>(8)</sup>.

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931* in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori <sup>(9)</sup> <sup>(13)</sup>.

1-bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili <sup>(10)</sup>.

1-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività <sup>(10)</sup>.

1-quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto <sup>(10)</sup>.

2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'*articolo 51, comma 1-bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12* (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica <sup>(11)</sup>.

3. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

4. I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

5. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi "No Slot" di cui all'*articolo 4, comma 2*, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

6. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'*articolo 7, commi 4, 4-bis e 5 del d.l. 158/2012*.

6-bis. Su ogni apparecchio di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931* deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

- a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1-bis;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi <sup>(12)</sup>.

7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della *legge regionale 14 aprile 2003, n. 4* (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

---

(8) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*.

(13) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 24 gennaio 2014, n. 10/1274*.

---

## **Articolo 6** *Competenze delle ASL.*

1. Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

2. I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano <sup>(14)</sup>:

- a) l'attività di accoglienza;
- b) la valutazione diagnostica;
- c) la presa in carico e cura;
- d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;
- e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.

3. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui

sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal *decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37* (Regolamento concernente l'attuazione dell'*articolo 11 - quaterdecies*, comma 13, lettera a) della *legge n. 248 del 2 dicembre 2005*, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal *decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462* (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

---

(14) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*.

---

#### **Articolo 7** *Modifica alla L.R. 3/2008 - Osservatorio regionale sulle dipendenze.*

1. Alla fine del comma 2 dell'*articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3* (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono aggiunte le parole: "*, garantendo la presenza di esperti sulle dipendenze da gioco d'azzardo patologico.*".

---

#### **Articolo 8** *Modifiche alla L.R. 6/2010.*

1. Alla *legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6* (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter dell'*articolo 4*, dopo le parole "ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: "*e che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,*";

b) al comma 1 dell'*articolo 4-bis*, dopo le parole "comprese quelle che somministrano alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: "*e che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,*";

c) al comma 1 dell'*articolo 4-bis*, dopo le parole "secondo il settore e la tipologia di appartenenza" sono inserite le seguenti: "*, nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.*";

d) dopo la lettera b) del comma 1 dell'*articolo 150*, è aggiunta la seguente: "*b bis) criteri per l'insediamento di locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o*

sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.".

---

---

**Articolo 9** Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Lombardia, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.

---

(15) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Disposizioni relative alla formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali».

(16) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.R. 31 ottobre 2014, n. 10/2573*.

---

**Articolo 10** Sanzioni amministrative.

1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931* in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'*articolo 5, comma 1*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza <sup>(17)</sup>.

1-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel *Reg. reg. 16 dicembre 2014, n. 5* (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'*art. 4, comma 10, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8*), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'*articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) <sup>(18)</sup>.

1-ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1-bis, la violazione dell'obbligo di cui all'*articolo 5, comma 6-bis*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia

stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1-bis <sup>(18)</sup>.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'*articolo 5*, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'*articolo 9* comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

---

(17) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera j)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.».

(18) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera k)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

---

#### **Articolo 11** *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;

b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;

c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;

d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

e) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale "No Slot" e agli incentivi di cui all'*articolo 5*, comma 5;

f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.

2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'*articolo 4*, comma 1, lettera c), sono parte integrante della relazione al Consiglio.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

---

#### **Articolo 12** *Norme transitorie.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all'*articolo 11*, commi 1 e 2, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015.

2. La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall'*articolo 5*, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

#### **Articolo 13** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale di cui all'*articolo 4* quantificati in 200.000,00 euro si fa fronte per il triennio 2013-2015 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accantonamenti" - programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente incremento della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

2. Ai restanti oneri connessi a interventi di natura sociosanitaria derivanti dall'applicazione dell'*articolo 4*, quantificati in 1.000.000,00 euro annui, coerentemente al disposto di cui all'allegato C) della Delib.G.R. 14 maggio 2013, n. 116 e di cui al comma 17 dell'*articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5* (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I

provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), si fa fronte per il 2013, con le risorse finanziarie allocate al titolo I spese correnti, missione 13 "Tutela della salute" - Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

3. A decorrere dal 2014 le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'*articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

4. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5 dell'*articolo 4*, stimati in 4.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 7 dello stesso articolo.

5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio <sup>(19)</sup>.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

---

(19) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera l)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «5. Dopo il 2014 eventuali scostamenti delle minori e maggiori entrate, di cui al comma 4, saranno definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.».

**L.R. Emilia Romagna 4 luglio 2013, n. 5 Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate**

---

**TITOLO I**

**Principi generali**

**Art. 1 Finalità.**

1. Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal *decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158* (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*, detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.

2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

3. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende unità sanitarie locali (Ausl), e i soggetti di cui alla *legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7* (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della *legge 8 novembre 1991, n. 381*), alla *legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34* (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della *legge regionale 7 marzo 1995, n. 10* "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") e alla *legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12* (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della *L.R. 2 settembre 1996, n. 37* "Nuove norme regionali di attuazione della *legge 11 agosto 1991, n. 266* - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della *L.R. 31 maggio 1993, n. 26*"), e con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di gioco d'azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e i seguenti obiettivi:

a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

---

---

## TITOLO II

### Compiti della regione

**Art. 2** *Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico* <sup>(3)</sup>.

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;

b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore e la fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al Capo III bis della *legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24* (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;

d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con Ausl ed enti locali ed in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'*articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012*, convertito dalla *legge n. 189 del 2012*;

e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;

f) forme di premialità per coloro che espongono il marchio "Slot freE-R" di cui all'*articolo 7*.

2. Possono essere attivati interventi finalizzati alla formazione degli operatori sociali e socio-sanitari e alla presa in carico di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'*articolo 1*, comma 3, in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.

4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla *legge regionale n. 24 del 2003* e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità <sup>(4)</sup>.

(3) Vedi, anche, la *Delib.Ass.Legisl. 11 marzo 2014, n. 154*.

(4) Comma così sostituito dall' *art. 48, comma 1, L.R. 28 ottobre 2016, n. 18*. Il testo precedente era così formulato: «4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla *legge regionale n. 24 del 2003* e dalla *legge regionale 9 maggio 2011, n. 3* (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).».

---

### **Art. 3 Contributi.**

1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all'*articolo 2*, nel rispetto delle norme di settore.

2. Le forme di premialità di cui all'*articolo 2*, comma 1, lettera f), sono stabilite nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli *articoli 107 e 108* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).

---

### **Art. 3-bis Patrocinio <sup>(5)</sup>.**

1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

2. Per le medesime finalità del comma 1 la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di protocolli d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.

---

(5) Articolo aggiunto dall' *art. 48, comma 2, L.R. 28 ottobre 2016, n. 18*.

---

**Art. 4** *Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale.*

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.
  2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
  3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.
  4. Tali interventi sperimentali possono altresì riguardare la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e socio-sanitari dediti all'assistenza delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
- 
- 

**Art. 5** *Funzioni di Osservatorio regionale.*

1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.
  2. Le funzioni di osservatorio regionale comprendono:
    - a) lo studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'*articolo 1*, comma 3;
    - b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
    - c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'*articolo 2*.
  3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.
  4. Lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
-

---

**Art. 5-bis** Assistenza tecnica, coordinamento, supporto consulenziale <sup>(6)</sup>.

1. La Regione realizza funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all'ubicazione, al fine di sostenere l'adozione di soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell'articolo 1, comma 1 e con l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusione di forme di dipendenza dal gioco.

---

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 16, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 25, comma 1, della medesima legge*).

---

### TITOLO III

#### Disposizioni relative agli esercizi commerciali

**Art. 6** Apertura ed esercizio dell'attività.

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'*articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'*articolo 1* della presente legge e gli obiettivi di cui all'*articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20* (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'*articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012*, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis <sup>(9)</sup>.

2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'*articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito

sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori <sup>(10)</sup>.

2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività <sup>(11)</sup>.

2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica <sup>(11)</sup>.

3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla *legge regionale n. 20 del 2000*, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

3-bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'*articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15* (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all'*articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013* sono raddoppiati <sup>(8)</sup>.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse <sup>(8)</sup>.

3-quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3-bis e 3-ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell'*articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013*. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall'*articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013* <sup>(8)</sup>.

3-quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi non trova

applicazione quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 4, dall'articolo 15, commi 2 e 3, dall'articolo 16 e dall'*articolo 16-bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23* (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'*articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326*)<sup>(8)</sup>.

4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all'articolo 2, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all'*articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931*, installati nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.

5. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'articolo 2.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6 sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all'*articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge<sup>(7)</sup>.

8. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all'*articolo 2* assolvono gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso.

---

(7) Comma così modificato dall' *art. 43, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 50, comma 1*, della medesima legge).

(8) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, L.R. 30 aprile 2015, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1*, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dall' *art. 4, comma 2* della suddetta legge.

(9) Comma così modificato dall' *art. 48, comma 3, L.R. 28 ottobre 2016, n. 18*.

(10) Comma aggiunto dall' *art. 48, comma 4, L.R. 28 ottobre 2016, n. 18*. Per l'applicabilità di quanto previsto dal presente comma, vedi il comma 5 del suddetto *art. 48*.

(11) Comma aggiunto dall' *art. 48, comma 4, L.R. 28 ottobre 2016, n. 18*.

---

**Art. 7** *Marchio regionale.*

1. E' istituito il marchio regionale "Slot freE-R".
  2. Il marchio "Slot freE-R" è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
  3. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Slot freE-R".
- 

**Art. 7-bis** *Priorità e premialità* <sup>(12)</sup>.

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera f), per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento costituisce condizione di priorità e premialità la disponibilità del marchio dell'articolo 7.
  2. Rientrano nel comma 1 tutte le agevolazioni, gli incentivi finanziari e i contributi previsti da normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale.
  3. La Giunta regionale con proprio atto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di stabilità per il 2016, sentita la competente Commissione assembleare ed acquisito il parere del CAL di cui alla *legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13* (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali), approva, nei limiti delle possibilità della legislazione vigente, specifica direttiva per l'attuazione dei commi 1 e 2.
- 

(12) Articolo aggiunto dall' *art. 16, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 25, comma 1, della medesima legge*).

---

## TITOLO IV

### Disposizioni finali

**Art. 8** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e *27 marzo 1972, n. 4*).

---

**Art. 9** *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al piano integrato, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
- b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
- c) i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di carattere sperimentale attivate;
- d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;
- e) la diffusione del marchio "Slot freE-R".

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

---

**L.R. Umbria 21 novembre 2014, n. 21 Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

---

**Art. 1** Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legge 13 settembre 2012 n. 158* (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*, detta disposizioni per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale delle persone che ne sono affette e per il supporto alle loro famiglie, anche al fine del contrasto all'usura. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

---

---

**Art. 2** Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità.

1. Sono parti attive nella realizzazione delle finalità della presente legge, secondo linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con proprio atto, i comuni e le aziende unità sanitarie locali, comprese le strutture private accreditate dalla Regione per l'erogazione di servizi socio-sanitari resi nell'ambito dell'area delle dipendenze.

2. La Regione, in relazione alle finalità della presente legge, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con:

a) le organizzazioni di volontariato di cui alla *legge regionale 25 maggio 1994, n. 15* (Disciplina del volontariato), le associazioni di promozione sociale di cui alla *legge regionale 16 novembre 2004, n. 22* (Norme sull'associazionismo di promozione sociale) e le cooperative sociali di cui alla *legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9* (Norme sulla cooperazione sociale);

b) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

c) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;

d) le istituzioni scolastiche.

---

---

**Art. 3** *Azioni della Regione.*

1. In relazione alle finalità della presente legge, la Regione:

a) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti. I riferimenti del numero verde devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito e nei locali con offerta del gioco e possono essere affissi altresì in luoghi pubblici e aperti al pubblico. La Regione provvede all'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

b) promuove la creazione di gruppi di auto-aiuto per le persone affette da gioco d'azzardo patologico ed i loro familiari;

c) rende disponibili, tramite le aziende unità sanitarie locali, agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro, il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, in attuazione dell'*articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012*, convertito dalla *L. n. 189/2012*. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dalle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con proprio atto;

d) promuove campagne di informazione rivolte alla cittadinanza sulla presenza e collocazione dei locali in possesso del marchio regionale "No slot" di cui all'*articolo 4, comma 1*;

e) effettua la rilevazione della presenza delle sale da gioco e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro sul territorio regionale, in collaborazione con i comuni e coinvolgendo eventualmente i soggetti di cui all'*articolo 2, comma 2, lettera a), b) e c)*;

f) promuove, senza maggiori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto dell'*articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012*, convertito dalla *L. n. 189/2012*, la progressiva introduzione di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, anche mediante l'installazione di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.

---

**Art. 4** *Marchio regionale "No slot" e incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito.*

1. È istituito il marchio regionale "No Slot", rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che disinstallano o scelgono di non installare apparecchi per il gioco lecito. La Giunta regionale individua i contenuti grafici del marchio regionale "No Slot" nonché i criteri e le modalità per il rilascio in uso del marchio ed i casi di sospensione e revoca dell'uso dello stesso. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio regionale <sup>(3)</sup>.

2. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi per il gioco lecito all'interno degli esercizi pubblici, dei circoli privati e degli altri luoghi deputati all'intrattenimento, attestata dall'esposizione del marchio di cui al comma 1 <sup>(4)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 22 luglio 2016, n. 7.*

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, L.R. 22 luglio 2016, n. 7.*

---

#### **Art. 5** *Disposizioni in materia di IRAP.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, l'aliquota IRAP di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento a favore degli esercizi che disinstallano dai locali gli apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione <sup>(5)</sup>.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931* sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 446/1997* aumentata dello 0,92 per cento <sup>(6)</sup>.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

5. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono compensati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 3. Eventuali maggiori entrate eccedenti tale compensazione vanno ad implementare il Fondo regionale di cui all'articolo 14.

---

(5) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, L.R. 22 luglio 2016, n. 7.* Il testo precedente era così formulato: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018,

l'aliquota IRAP di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui all'*articolo 4* entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione.».

(6) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 2, L.R. 22 luglio 2016, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi per il gioco lecito sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997* aumentata dello 0,92 per cento.».

---

**Art. 6** *Collocazione delle sale da gioco e degli apparecchi per il gioco e divieto di pubblicità.*

1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani <sup>(7)</sup>.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto dell'apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. E' vietata qualsiasi pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l'*articolo 7, commi 4, 4-bis e 5, del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. 189/2012*.

---

(7) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 22 luglio 2016, n. 7*.

---

**Art. 7** *Formazione.*

1. La Regione, di concerto con i comuni e le aziende unità sanitarie locali, promuove iniziative di formazione per gli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari, per gli operatori delle associazioni di consumatori e utenti, per gli educatori delle scuole e dei centri di aggregazione giovanile e per i volontari.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani dell'Umbria (ANCI Umbria), sentite le organizzazioni di categoria e la competente Commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito e per il personale ivi operante, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito <sup>(8)</sup>.

---

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 ottobre 2016, n. 1159*.

---

**Art. 8** *Sostegno alle associazioni e cooperative operanti nel settore.*

1. La Regione sostiene l'attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), che si occupano delle problematiche correlate al gioco.

2. La Regione può concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti integrati con i servizi socio-sanitari territoriali o di progetti promossi dalla Regione relativi alle problematiche correlate al gioco. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.

---

**Art. 9** *Iniziative delle aziende unità sanitarie locali.*

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, ai sensi dell'*articolo 5 del D.L. n. 158/2012, convertito dalla L. n. 189/2012*, la Regione promuove lo svolgimento da parte delle aziende unità sanitarie locali di iniziative, anche a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate su più livelli e consistono in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, inclusi interventi di tipo residenziale.

---

**Art. 10 Controlli.**

1. Al fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, i comuni, tramite la polizia locale, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei divieti di cui all'articolo 6.
  2. La Regione collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'ordine nel contrasto al gioco illegale, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.
  3. I comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico.
- 
- 

**Art. 11 Sanzioni amministrative.**

1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla chiusura della sala da gioco o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
  2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
  3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
  4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.
  5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dai comuni per il 70% del totale sanzionato e per il rimanente 30% sono utilizzati per implementare il Fondo regionale di cui all'articolo 14.
- 
-

**Art. 12** *Norme di attuazione.*

1. La Giunta regionale effettua la rilevazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La Giunta regionale individua, con proprio atto, i contenuti grafici del marchio regionale "No Slot" di cui all'articolo 4, nonché i criteri e le modalità per il rilascio in uso del marchio ed i casi di sospensione e revoca dell'uso dello stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 
- 

**Art. 13** *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti:
  - a) gli esiti dell'attività di rilevazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
  - b) le attività di informazione, sensibilizzazione ed i corsi di formazione promossi e realizzati sul territorio, con riferimento ai soggetti coinvolti, alle aree territoriali interessate ed al numero di partecipanti;
  - c) il grado di operatività del numero verde regionale, il numero di contatti su base mensile e le caratteristiche socio-demografiche degli utenti del servizio;
  - d) gli esercizi e gli altri luoghi deputati all'intrattenimento che hanno ottenuto il marchio regionale "No slot", la loro distribuzione sul territorio regionale e quanti, tra questi, hanno provveduto alla rimozione degli apparecchi da gioco, nonché gli effetti del rilascio di tale marchio sul gettito IRAP valutato su base annuale;
  - e) l'impatto della regolamentazione delle distanze minime e dell'individuazione degli ulteriori luoghi sensibili da parte dei comuni, rispetto alla distribuzione delle sale da gioco sul territorio regionale;
  - f) i contributi eventualmente concessi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la tipologia di progetti finanziati e la loro effettiva attuazione;

g) le iniziative e le tipologie di intervento poste in atto dalle aziende unità sanitarie locali nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico ed il numero dei fruitori di tali iniziative;

h) gli esiti delle attività di controllo svolte dai comuni, le sanzioni amministrative irrogate, la tipologia delle violazioni accertate, l'ammontare dei proventi e la loro distribuzione nei comuni della regione;

i) in che modo la Fondazione Umbria contro l'usura è intervenuta su casi che presentano tra l'altro la problematicità del gioco d'azzardo patologico.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione connesse alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni idonee a rispondere ai quesiti del presente articolo.

---

---

#### **Art. 14** *Norma finanziaria.*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 120.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, articolata nel modo seguente:

a) 60.000,00 euro per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 9, per quanto di competenza sanitaria;

b) 60.000,00 euro per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8 e all'articolo 9, per quanto di competenza sociale.

3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2, lettera a) si provvede con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 12.1.002 "Prevenzione, cura e lotta alle dipendenze e HIV".

4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2, lettera b) si provvede con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali".

5. Per gli anni successivi al 2014, il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

6. [L'agevolazione fiscale di cui all'articolo 5, comma 1, produce effetti subordinatamente all'individuazione nel bilancio di previsione 2016 delle necessarie coperture finanziarie] <sup>(9)</sup>.

7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

---

(9) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 22 luglio 2016, n. 7.*

## **L.R. Veneto 27 aprile 2015, n. 6 Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015**

**Art. 20** *Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).*

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.

2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l'accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all'insorgere di forme di dipendenza da gioco d'azzardo;

b) predispose un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

d) vigilano sull'osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

4. Le aziende ULSS, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, svolgono a livello

sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare:

a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;

b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;

c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP;

d) predispongono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo.

5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4-bis e 5, del *decreto legge n. 158 del 2012*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 189 del 2012*, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

6. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d);

b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

7. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 6, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"* maggiorata dello 0,2 per cento.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrette" del bilancio di previsione 2015.

---

**L.R. Valle d'Aosta 15 giugno 2015, n. 14 Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).**

---

**Art. 1** *Finalità.*

1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, alla riduzione del rischio e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo, al trattamento terapeutico dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

---

---

**Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) gioco d'azzardo, il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;

b) gioco d'azzardo patologico (GAP), la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

c) sale da gioco, i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi degli *articoli 86 e 88 del R.D. n. 773/1931*;

d) spazi per il gioco, gli spazi riservati al gioco d'azzardo all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati.

---

---

**Art. 3** *Iniziative a favore delle attività di prevenzione e piano integrato.*

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), gli enti e le associazioni operanti in Valle d'Aosta, nonché la Casa da gioco di Saint-Vincent, promuove e sostiene iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:

a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on-line;

b) a promuovere e favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;

c) a promuovere iniziative di educazione al gioco responsabile e di sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della regione.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dai soggetti e con le modalità di cui all'*articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11* (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio di gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione;

b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni di volontariato;

c) iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sul governo del territorio;

d) l'assistenza e la consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico <sup>(2)</sup>.

---

(2) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 24 giugno 2016, n. 823*.

---

#### **Art. 4** *Prevenzione del vizio del gioco d'azzardo e contrasto alla dipendenza dallo stesso.*

1. È vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori.

2. I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. I Comuni possono inoltre disciplinare l'orario di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco.

4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.

5. È vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del R.D. n. 773/1931.

6. L'Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.

7. L'esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto all'autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente.

8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'aumento del numero di apparecchi è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

---

---

**Art. 5** *Trattamento della dipendenza dal GAP.*

1. La Regione, per il tramite dell'Azienda USL, favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza dal GAP a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati.

2. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate, nonché il sostegno ai familiari, è garantito dall'Azienda USL.

3. L'Azienda USL monitora annualmente il numero delle persone affette da dipendenza dal GAP, anche ai fini di cui all'articolo 13.

---

---

**Art. 6** *Obblighi dei gestori.*

1. I gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco devono:

a) esporre all'interno dei locali, in prossimità dei giochi e in maniera ben visibile:

1) il materiale informativo di cui all'*articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158* (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*;

2) i recapiti per le informazioni relative alle attività di prevenzione e cura disciplinati dalla presente legge;

b) partecipare, con frequenza almeno biennale, ai corsi di formazione di cui all'*articolo 4, comma 6*.

---

---

#### **Art. 7** *Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.*

1. La legge finanziaria regionale determina, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016:

a) una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui all'*articolo 9*;

b) una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco e gli spazi per il gioco.

2. L'agevolazione di cui al comma 1, lettera a), opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

---

---

#### **Art. 8** *Divieto di pubblicità.*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia, in particolare dall'*articolo 7 del D.L. n. 158/2012*, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.

---

---

#### **Art. 9** *Marchio regionale.*

1. È istituito il marchio regionale "Slot-Free - Regione autonoma Valle d'Aosta", rilasciato ai titolari di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che, detenendo nel proprio esercizio, alla data di entrata in vigore della

presente legge, apparecchiature per il gioco d'azzardo, ne comprovino la successiva dismissione<sup>(3)</sup>.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di commercio, stabilisce le caratteristiche ideografiche del marchio, i criteri e le modalità di rilascio e di uso, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca del medesimo. Il marchio è scelto tramite concorso destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione.

3. I Comuni possono prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui tributi di propria competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui al comma 1.

---

(3) Comma così modificato dall' *art. 40, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 19*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 47, comma 1, della medesima legge*).

---

#### **Art. 10** *Controlli e sanzioni amministrative.*

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 8 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 300 euro a 900 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati sui bilanci dei Comuni che accertano la violazione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).

7. Gli enti di cui al comma 1 procedono a verifiche a campione riguardanti, nel corso di un anno, almeno il 10 per cento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco in attività.

---

---

**Art. 11** *Modificazioni alla L.R. n. 11/2010.*

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'*articolo 2 della L.R. n. 11/2010*, è aggiunta la seguente:

"h bis) la promozione di iniziative per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico."

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 11/2010*, è aggiunta la seguente:

"d bis) all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo."

---

---

**Art. 12** *Disposizioni transitorie.*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, rispettivamente per un periodo di otto e di cinque anni.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 4, comma 5, non si applica alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, per un periodo di cinque anni.

---

---

**Art. 13** *Clausola valutativa.*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL, relaziona alla competente commissione consiliare permanente in merito all'applicazione della presente legge.

---

---

**Art. 14** Disposizioni finanziarie.

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.700 a decorrere dal 2015.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.15.02.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) a valere sugli stanziamenti previsti per la L.R. n. 11/2010.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.02.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C 1 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

---

**L.R. Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018).**

**Art. 40** Agevolazioni IRAP per il contrasto della ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14.

1. Al comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14* (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla *legge regionale 29 marzo 2010, n. 11* (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: "che, pur avendone la facoltà, scelgono di non detenere nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo" sono sostituite dalle seguenti: "che, detenendo nel proprio esercizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, apparecchiature per il gioco d'azzardo, ne comprovino la successiva dismissione".
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ai soggetti che conseguono il marchio regionale "Slot-Free Regione autonoma Valle d'Aosta", di cui all'*articolo 9 della L.R. n. 14/2015*, si applica una riduzione dell'aliquota dell'IRAP dello 0,46 per cento per tre periodi di imposta a decorrere dal periodo di imposta in cui è conseguito il suddetto marchio regionale.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa per una sola volta, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti in regime de minimis.
4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

**L.R. Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.**

---

**Art. 1** *Finalità.*

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

2. La Regione promuove interventi finalizzati:

a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;

b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;

c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;

d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.

---

---

**Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) "sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'*articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) "sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'*articolo 88 del r.d. 773/1931*;

d) "spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali

pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

e) "apparecchi per il gioco": gli apparecchi ed i congegni di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*.

---

**Art. 3** *Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;

3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot no grazie" di cui all'*articolo 4, comma 2*;

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*;

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.

---

---

**Art. 4** *Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP.*

1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:

a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolare gestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie".

3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.

4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell'*articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158* (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*.

5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4 e 5 è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

---

**Art. 5 Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito.**

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da <sup>(2)</sup>:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

---

(2) Alinea così modificato dall' *art. 20, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 16*, a decorrere dal 29 luglio 2016 (ai sensi di quanto dall' *art. 37, comma 1, della medesima legge*).

---

**Art. 6** *Limitazioni all'esercizio del gioco.*

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

---

---

**Art. 7** *Divieto di pubblicità.*

1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

---

---

**Art. 8** *Divieto di utilizzo da parte dei minori.*

1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del *r.d. 773/1931*.

---

---

**Art. 9** *Attuazione degli interventi.*

1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3 e gli ulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla diffusione del GAP di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonché

delle risorse statali ripartite ai sensi dell'*articolo 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015") e dell'*articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016").

2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b)* sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*.

---

#### **Art. 10** *Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni.*

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.

2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.

---

#### **Art. 11** *Sanzioni.*

1. La violazione delle disposizioni dell'*articolo 5* è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'*articolo 6* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931*.

3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'*articolo 7, comma 1* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

4. La violazione del divieto di cui all'*articolo 8* è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.

5. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.

6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).

10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella *legge regionale 28 novembre 1989, n. 72* (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'*articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3* (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

---

## **Art. 12** *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;

b) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2;

c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

d) una sintesi delle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all'albo previsto dall'articolo 4, comma 2;

f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulle loro dimensioni economiche;

g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 6, comma 1;

h) le modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 9.

---

---

**Art. 13** *Norme transitorie.*

1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.

2. I titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'*articolo 88 del regio decreto n. 773/1931*, concessa tra il 1° gennaio 2015 e l'entrata in vigore della presente legge e i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014<sup>(3)</sup>.

3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931* qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

---

(3) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19*, a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1* della stessa legge).

---

**Art. 14** *Abrogazioni.*

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'*articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1* (Legge finanziaria per l'anno 2014) sono abrogati.

2. Al comma 5 dell'*articolo 7 della L.R. 1/2014* le parole: "Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2," sono soppresse.

---

---

**Art. 15** *Disposizione finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

---

## **L.R. Molise 17 dicembre 2016, n. 20 Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.**

---

### **Art. 1 Finalità.**

1. Con la presente legge, la Regione promuove azioni di contrasto delle dipendenze da gioco, di prevenzione e di recupero dei soggetti affetti da patologie ad esso connesse, coerentemente con quanto previsto dal *decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189* e in attuazione delle indicazioni della Commissione europea della Salute e delle Politiche sociali e dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base di un programma di durata triennale approvato dal Consiglio regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 4, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare: ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No-Slot";

b) interventi di informazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931*;

c) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

d) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco.

3. Il programma si intende approvato ove il Consiglio regionale non provveda entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale.

---

**Art. 2** *Collaborazione interistituzionale.*

1. Per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 1, la Regione promuove percorsi di partecipazione e valorizza la collaborazione tra gli enti locali e l'azienda sanitaria regionale, coinvolgendo le autorità di pubblica sicurezza, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le associazioni interessate.

---

**Art. 3** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "gioco d'azzardo patologico (GAP)": comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi;

b) "sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'*articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) "spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931* all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

d) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi ed i congegni di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931*;

e) "sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'*articolo 88 del r.d. n. 773/1931*.

---

**Art. 4** *Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza.*

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale alle politiche sociali, il Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d'azzardo e della relativa dipendenza, di seguito denominato "Comitato", quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. Il Comitato:

a) monitora gli effetti economici, sociali, sanitari ed epidemiologici, di pubblica sicurezza e culturali del fenomeno della dipendenza da gioco;

b) formula pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale anche per il recupero dei soggetti affetti da patologia;

c) organizza, in collaborazione con l'Azienda sanitaria regionale, un servizio di informazione, assistenza e consulenza gratuita;

d) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione ai rischi derivanti dal gioco patologico.

3. Il Comitato è composto dai seguenti membri, nominati dalla Giunta regionale, che restano in carica per la durata della legislatura:

- a) l'assessore regionale alla salute, o suo delegato;
- b) l'assessore regionale alla formazione o suo delegato;
- c) l'assessore regionale al commercio o suo delegato
- d) due consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di presidente del Comitato;
- e) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco designati dall'Asrem ed individuati sulla base della rappresentatività territoriale;
- f) uno psicologo che abbia particolare esperienza in materia di gioco d'azzardo patologico;
- g) tre rappresentanti del terzo settore (privato sociale) di cui uno scelto tra le associazioni dei consumatori;
- h) due rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali.

4. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito.

5. Il Comitato, per lo svolgimento delle sua attività, si avvale dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale di cui all'*articolo 37 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13*.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 2, la Regione può stipulare convenzioni e accordi con i Comuni, in forma singola o associata, l'Asrem, i soggetti del terzo settore e quelli accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

---

**Art. 5** *Ubicazione delle sale da gioco e agevolazioni comunali.*

1. È fatto divieto di aprire sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore ai 500 metri da aree repute "sensibili".

2. Per "aree sensibili" si intendono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; i luoghi di culto; i centri di aggregazione sociale o giovanile; le strutture a carattere culturale, ricreativo o sportivo; le strutture sanitarie e ospedaliere, residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e le stazioni ferroviarie o terminal bus.

3. I Comuni possono individuare altre aree sensibili ove estendere gli effetti della presente legge.

4. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercenti di pubblici esercizi e per i gestori di circoli privati o di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

---

**Art. 6** *Limitazioni all'esercizio del gioco.*

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931*, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco, di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.500 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931*.

3. I proventi derivanti dalla singola sanzione sono ripartiti tra il Comune, nella misura del 90 per cento, e la Regione, nella misura del 10 per cento.

4. La Regione destina la quota derivante dalla riscossione delle sanzioni all'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 1.

---

**Art. 7** *Obbligo per i gestori di sale da gioco o spazi per il gioco e di sale scommesse.*

1. I gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse hanno l'obbligo di esporre, all'interno dell'attività e in modo visibile, il materiale informativo finalizzato alla prevenzione del gioco patologico, predisposto dall'Azienda sanitaria regionale.

2. E compito dei gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse ritirare, presso gli Uffici dell'Azienda sanitaria regionale, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori.

3. Il materiale informativo di cui al comma 2 è predisposto dall'Azienda sanitaria regionale in collaborazione con il Comitato.

---

**Art. 8** *Divieto di pubblicità e promozione.*

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura e all'esercizio di sale da gioco, di spazi per il gioco o di sale scommesse.

---

**Art. 9** *Formazione.*

1. L'Azienda sanitaria regionale promuove corsi di formazione e aggiornamento per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione del gioco patologico e al riconoscimento delle situazioni di rischio.

---

**Art. 10** *Logo identificativo "No-Slot".*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No-Slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931* ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No-Slot".

---

**Art. 11** *Controllo.*

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo in relazione agli obblighi e ai divieti, enunciati agli articoli 5, 6, 7 e 8, sono esercitate dai Comuni.

---

**Art. 12** *Sanzioni.*

1. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, nonché la chiusura mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'*articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931*.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, nonché la chiusura dell'attività per tre mesi.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per il gestore della sala gioco o dello spazio per il gioco pubblicizzato e per il titolare della testata giornalistica che ospita il messaggio pubblicitario.

4. I proventi derivanti dalla singola sanzione sono ripartiti tra il Comune, nella misura del 70 per cento, e la Regione, nella misura del 30 per cento.

5. La Regione destina la quota derivante dalla riscossione delle sanzioni all'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 1.

---

**Art. 13** *Disposizioni finali.*

1. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, non si applica alle sale da gioco, alle sale scommesse e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo.

---

**Art. 14** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 261.479,00 per ciascun anno del triennio 2016 - 2018, si fa fronte con le risorse dello stanziamento iscritto alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo I (Spese correnti), capitolo 36404, dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016 - 2018.

---

**Art. 15** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.





A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa  
Servizio processo legislativo  
PO Supporto al processo legislativo negli ambiti della  
III Commissione permanente

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,  
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste